

XXXVII.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Omaggio — Risultato della votazione per la nomina del Direttore capo degli Uffici di Segreteria — Squittinio per la nomina di una Commissione di nove membri deliberata in Comitato segreto per la verifica dei titoli de' Senatori — Sorteggio degli Scrutatori — Seguito della discussione del progetto di legge per la purificazione delle Università di Roma e Padova — Mozione d'ordine del Senatore Chiesi, a cui risponde il Senatore Menabrea — Dichiarazioni del Senatore Menabrea e modificazione della sua proposta — Avvertenza del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro della Pubblica Istruzione — Osservazioni del Senatore Imbriani in appoggio della mozione d'ordine del Senatore Chiesi — Obbiezioni del Senatore Conforti alla proposta del Senatore Menabrea — Avvertenza del Senatore Errante — Domanda del Ministro della Pubblica Istruzione — Appunti dei Senatori Chiesi, Errante, Conforti e Gallotti — Emendamento proposto dal Senatore Imbriani — Avvertenza del Senatore Lauzi, cui risponde il Senatore Imbriani — Replica del Senatore Lauzi — Reiezione dell'emendamento del Senatore Imbriani — Approvazione della proposta del Senatore Chiesi — Parole del Senatore Bellavitis — Osservazioni ed Istanza del Senatore Vitelleschi, a cui risponde il Senatore Bellavitis — Riassunto del Senatore Mamiani, Relatore — Schiarimenti e proposta del Senatore Cannizzaro oppugnata dal Relatore e dal Ministro della Pubblica Istruzione — Reiezione dell'emendamento del Senatore Cannizzaro — Ritiro della proposta del Senatore Bellavitis — Domanda del Senatore Cannizzaro, a cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 1. — Appunto e proposta d'emendamento del Senatore Cannizzaro, appoggiata dal Senatore Amari, oppugnata dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Senatore Errante — Dichiarazioni del Senatore Amari e del Senatore Cannizzaro ai quali risponde il Ministro della Pubblica Istruzione — Considerazioni dei Senatori Errante ed Imbriani, combattute dal Senatore Tommasi — Replica del Ministro — Osservazioni dei Senatori Errante e Cannizzaro — Schiarimenti del Relatore — Emendamento del Senatore Larussa all'art. 2 non appoggiato — Ritiro dell'emendamento del Senatore Cannizzaro — Approvazione dell'art. 2 — Osservazioni del Senatore Bellavitis all'art. 3 — Approvazione dell'art. 3 — Proposta d'aggiunta del Senatore Cannizzaro all'art. 4 — Dichiarazione del Relatore ed appunto del Senatore Vitelleschi — Rettificazione del Senatore Cannizzaro, cui risponde il Ministro di Pubblica Istruzione — Mozione d'ordine del Relatore — Approvazione dell'art. 4 — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Cannizzaro all'art. 5 — Approvazione dell'art. 5.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica e più tardi interviene il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del

processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Direttore generale delle Poste, di dieci esemplari dell'*Indicatore postale del Regno pel 1872.*

PRESIDENTE. Annunzio il risultato della votazione stata fatta ieri per la nomina del Direttore degli Uffici di Segreteria del Senato.

Votanti 76.

Il cav. Chiavassa ebbe voti 74.

Voti bianchi 2.

È quindi nominato il signor Chiavassa.

Ora si procederà alla nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori giusta le modificazioni al regolamento recentemente deliberate nel Comitato segreto. Invito quindi i Signori Senatori a preparar le schede con nove nomi ed a depositarli nell'urna, che si lascerà aperta sino alla fine della seduta.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Il Presidente estrae a sorte i nomi dei Senatori per lo spoglio delle schede, e riescono eletti i Senatori Perez, Guicciardi e Chiesi.

Seguito della discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

PRESIDENTE. Si passa all'ordine del giorno che reca il seguito della discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

La parola è all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **CHIESI.** Ho chiesto la parola sulla proposta dell'onorevole Senatore Menabrea, per fare una mozione d'ordine.

La proposta dell'onorevole Senatore Menabrea è grave, gravissima, e della massima importanza. Si tratta di un'inchiesta da ordinarsi dal Senato, sull'andamento generale di tutti i rami della pubblica istruzione del Regno.

Il campo non potrebbe essere più vasto, l'argomento non potrebbe essere più interessante.

È questa la prima volta, per quanto io sappia, che viene fatta la proposta in Senato di un'inchiesta parlamentare, ed il nostro Regolamento non provvede a questo caso. Le proposte d'inchieste parlamentari sono sempre della più grande importanza, e basta leggere gli autori che trattano delle inchieste parlamentari inglesi, per vedere qual sia l'importanza che vi danno gli uomini di Stato, e i membri del Parlamento dell'Inghilterra.

Siccome noi non abbiamo ancora alcun precedente, e siccome colla proposta dell'onorevole Senatore Menabrea si tratta di stabilirne oggi uno, così io credo che il Senato debba procedere colla più grande cautela.

Nella Camera dei Deputati le proposte d'inchiesta sono considerate come qualunque altra proposta d'iniziativa parlamentare, e devono seguire il corso a cui sono soggette le proposte fatte dai Deputati, i quali presentano progetti di legge.

L'articolo 73 del Regolamento provvisorio della Camera elettiva così stabilisce:

« Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d'iniziativa parlamentare. »

E l'articolo 49 dello stesso Regolamento, parlando appunto delle proposte d'iniziativa parlamentare, stabilisce: « I progetti di legge d'iniziativa parlamentare sono prima trasmessi al Comitato privato. Se questo ne autorizza la lettura in seduta pubblica, e la Commissione delibera di prenderli in considerazione, tali progetti seguono il medesimo corso di quelli dei quali parla l'articolo precedente. »

Vedete, o Signori, con quanta cautela proceda la Camera dei Deputati nella materia delle inchieste.

Ripeto, che il Senato non ha alcuna disposizione nel suo Regolamento la quale stabilisca le norme da seguirsi nella materia delle inchieste. Ma io credo, anche seguendo l'esempio della Camera, che la proposta fatta dall'onorevole Senatore Menabrea debba considerarsi come qualunque altra proposta di legge che venga fatta da un Senatore, e che quindi debba procedersi con quelle stesse norme colle quali si procede quando un Senatore presenta un progetto di legge.

È verissimo però, che nel caso attuale, tutte le formalità preliminari prescritte dal nostro Regolamento nel capitolo riguardante le proposte di legge fatte da un Senatore, quelle cioè che si riferiscono alla lettura e sviluppo della proposta in conferenza segreta e alla autorizzazione di farne la lettura in seduta pubblica a termini degli articoli 69 e 70 del detto Regolamento, non possono più essere applicate; inquantochè la proposta dell'onorevole Menabrea è stata ieri ampiamente svolta ed è stata appoggiata. Sarebbe inutile allo stato attuale delle cose l'assoggettare la pro-

posta dell'onorevole Menabrea a tutte quelle formalità preliminari che devonsi osservare quando si tratta di un progetto di legge presentato da un Senatore, affinchè ne sia autorizzata la lettura in seduta pubblica.

Credo perciò che la proposta dell'onorevole Senatore Menabrea debba essere trasmessa agli Uffici onde essere esaminata. La proposta è seria, seriissima; gli Uffici ne faranno oggetto di studio, come se si trattasse di un progetto di legge, e se saranno favorevoli alla proposta, determineranno, se credono, i limiti, le condizioni, l'estensione di questa inchiesta. Ad ogni modo importa che questa proposta sia esaminata colla necessaria ponderazione. Io quindi propongo che la proposta dell'onorevole Menabrea sia trasmessa agli Uffici.

Ed io credo che l'onorevole Menabrea non si vorrà opporre.....

Senatore MENABREA. Domando la parola.

Senatore CHIESI.a questa mia proposta, in quanto che egli stesso ieri dichiarò che la sua non aveva altro scopo che quello di verificare se esistano, e quali e quanti gli inconvenienti che dall'opinione pubblica si lamentano intorno all'andamento dell'istruzione. Egli stesso dichiarò che questa sua proposta non aveva per iscopo di sospendere la discussione della legge relativa alla parificazione delle Università di Padova e Roma, di cui riconosceva l'urgenza. Io quindi spero che l'onorevole Menabrea vorrà anch'egli accogliere la proposta, che io ho l'onore di fare al Senato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli oratori iscritti, debbo far presente al Senato che il nostro Regolamento non prevede il caso della presentazione di una domanda d'inchiesta, solo prevede quello in cui i Senatori facciano proposte di legge; allora è che il Regolamento prescrive che il Senato si deve riunire in conferenza privata per esaminarle.

Il Senato valuterà la differenza che passa tra una proposta di legge e quella d'un'inchiesta, e vedrà se la mozione d'ordine del Senatore Chiesi non si oppone al Regolamento.

La parola è al Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Io aveva intenzione di parlare sulla proposta dell'onorevole Menabrea che era sospensiva; ma siccome vedo una questione pregiudiziale, che è quella del Senatore Chiesi io cedo la parola al Senatore Menabrea perchè primasiadecisa la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Allora la parola è al Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Benchè il nostro Regolamento non contempli il caso di una proposta d'inchiesta parlamentare, io credevo tuttavia che la mia potesse essere accolta e votata dal Senato.

Io non mi opporrò per altro al rinvio agli Uffici della mia proposta; se non che io mi propongo di fare alla medesima alcune modificazioni, le quali potranno agevolare l'adesione del Ministero, e far sì che egli la accolga con più favore di quello che non fece ieri. Invero, signori, la mia proposta era del tutto innocente; io mi appoggiavo sulle benevoli parole dell'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale, parlando della legge, diceva: « Certo non sono ancora, su quella riforma, nè bene delineati, nè concordati i principii, e d'altra parte è rischiosa faccenda e, quasi direi temeraria, il produrre in mezzo una legge di suprema importanza quando non sia trapassata per tutte le disamine, gli ondeggiamenti, i contrasti degli uomini più periti e sperimentati e per le lunghe filiere e distillazioni dell'opinione pubblica, la quale opera non mi sembra ancora ben consumata rispetto alle riforme di cui discorriamo. »

Ed è appunto dopo aver letto queste parole, che io mi sono domandato se l'opinione pubblica fosse abbastanza pronunciata, non solo sulla legge attuale, ma sul complesso della nuova legge di cui s'è discusso ieri. Perciò, lo ripeto, io era alieno da ogni sentimento di accusa contro il Ministero, e meno ancora di ostilità contro il Ministro dell'Istruzione Pubblica. La mia proposta riguardava non una questione politica, ma una questione eminentemente sociale, e mi pareva che dovesse essere accolta, non dirò con riconoscenza, ma con maggior fiducia, in quanto che dessa aveva per iscopo quelle indagini che l'onorevole Ministro stesso si proponeva di fare, e che avrebbero rischiarata la questione agli occhi di tutti. Ma così non la intese il signor Ministro: io non volli mai fare opposizione a che le leggi che egli intende presentare, sieno discusse dal Senato; è in diritto il Ministero di presentarci le leggi che crede opportune, ed il Senato è in dovere di esaminarle.

La mia proposta adunque non ha veruno scopo pregiudiziale; non ha altro scopo, fuor

quello di illuminare, sulle condizioni nostre, il Senato ed il paese.

E siccome il signor Ministro alla parola *d'inchiesta* da me adoprata attribui un senso ostile e quasi di accusa, che io non avrei mai pensato di dargli, io mi progongo di recare al mio ordine del giorno una modificazione, la quale, mentre farà comprendere chiaramente il mio intento, ridurrà ciò che io domando ad un semplice atto interno e quasi personale del Senato, il quale in materia così grave e delicata cerca la verità, e soprattutto cerca di illuminarsi sulle intricate questioni intorno alle quali avrà da deliberare.

In conseguenza, o Signori, il mio ordine del giorno con tali modificazioni verrebbe ad essere così formulato (*legge*):

« Il Senato, ravvisando la necessità di procedere a speciali indagini onde stabilire norme generali e sicure da servire a mature deliberazioni sulle riforme da introdursi negli ordinamenti della pubblica istruzione in Italia, delibera di nominare a quest'uopo una Commissione, composta di nove de' suoi membri, col mandato di raccogliere tutte le informazioni che possono servire a tale scopo.

» Questa Commissione avrà facoltà di aggregarsi altri Senatori e di incaricare altre Sotto Commissioni locali di fare nelle varie parti del Regno le indagini richieste.

» Essa dovrà rendere conto del suo operato al Senato, non più tardi della prossima ventura Sessione parlamentare. »

Come vede il Senato ed il signor Ministro, qui non si tratta più che di un Corpo deliberante il quale cerca di illuminarsi, il quale, senza certe indagini necessarissime, non potrà procedere all'esame dei progetti di legge che gli verranno presentati.

Il signor Ministro deve riconoscere che con questo mio ordine del giorno non si tratta di sospendere tutte le altre leggi che il Ministero ha presentate; ma certamente nè il Ministero, nè altri potranno mai impedire che il Senato possa illuminarsi, e nemmeno opporsi a che da questi banchi sorga qualcuno a dire: ma voi presentate leggi sulle quali non abbiamo informazioni. Ed è appunto affinché queste domande non abbiano a ripetersi ogni qualvolta verrà in discussione una legge sull'istruzione pubblica, che io desidero che sia stabilita una Commissione, la quale abbia speciale mandato

di fare tutte le ricerche atte ad illuminare il paese. Così si vedrà quale sia lo stato delle cose, quali sieno i bisogni dell'istruzione e che cosa potremo risolvere a vantaggio della Nazione.

In quanto poi alla proposta dell'onorevole Senatore Chiesi, non so se egli vorrà insistervi, dopo le modificazioni che ho fatte al mio ordine del giorno, e me ne rimetto alle deliberazioni del Senato.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. L'onorevole Senatore Menabrea ha spiegato più chiaramente il senso della sua proposta; ad ogni modo, essa è per me sempre scruolosissima. Si tratta di stabilire un precedente di non poca importanza, e la proposta fatta dall'onorevole Senatore Menabrea, anche colle modificazioni che vi ha introdotte, nella sostanza non è diversa da quella fatta ieri; quindi io insisto nella mia domanda, che cioè la proposta dell'onorevole Senatore Menabrea abbia il suo corso regolare negli Uffici.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Debbo ancora aggiungere a ciò che ho già detto, che la proposta che io faccio attualmente, rientra affatto nelle idee già espresse dall'onorevole signor Ministro nel suo primo discorso; giacchè egli disse che sarebbe lieto di essere coadiuvato in queste ricerche da una Commissione di Senatori. Per conseguenza io credo di essere, anche per questa parte, completamente d'accordo con lui, tanto più che egli pure intendeva che la proposta inchiesta in nulla dovesse pregiudicare le deliberazioni che si stanno per prendere. Ritengo perciò che la mia proposta non abbia nulla di *gravissimo*, e possa perciò essere votata dal Senato.

PRESIDENTE. Per procedere regolarmente, avendo l'onorevole Menabrea modificata alquanto la sua proposta, ne darò lettura.

(*Vedi sopra.*)

Domando ora se è appoggiata. — Chi l'appoggia, abbia la compiacenza di alzarsi.

(È appoggiata.)

Domando ora se è appoggiata la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

La parola è al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dal momento

che si tratta di discutere ora la proposta fatta dall'onorevole Senatore Chiesi, io non ho alcuna intenzione di entrare in questa discussione. È evidente che si tratta di Regolamento, o fatto o da farsi, si tratta di una massima regolamentare del Senato. Io quindi mi astengo su questo proposito dal fare qualsiasi dichiarazione. Mi permetta soltanto il Senato di rispondere all'appello che gentilmente ha fatto l'onorevole Senatore Menabrea, riferendosi ad alcune parole da me dette ieri, le quali fecero credere che il suo ordine del giorno, come lo ha ora modificato, potesse essere accettato incondizionatamente. In verità avrei bisogno di rileggerlo, perchè un ordine del giorno così lungo, e presentato da persona così esperta, come l'onorevole Senatore Menabrea, vuole essere sottoposto ad un esame più minuto per potere attentamente vedere quale sia la sua parte chiara, e quale l'oscura; ma appoggiandomi a quello che ho potuto intendere dalla lettura del medesimo, fatta da lui stesso e dall'onorevolissimo Presidente, risponderò addirittura che il mio concetto è quello che il Senato attenda che il Governo venga a presentare i risultati dei suoi studi e dell'inchiesta diretta che il Governo ha fatto.

Se questi studi e queste inchieste non soddisfacessero il Senato, se il Senato sentisse allora, non adesso, il bisogno di fare nuove indagini, di determinare il punto su cui si dovesse esercitare un nuovo speciale esame, allora sarà il caso di fare un'inchiesta generale o particolare. Ma ora come è mai possibile che si discutano le leggi che si sono presentate, e si dica: badate, sono incerte, sono oscure, si stanno facendo indagini su questi fatti; il primo Corpo dello Stato ha riconosciuto questa necessità; dunque attendete che questa indagine sia fatta, e sia giunta ad un risultato, e allora si potrà decidere? Quantunque l'onorevole Senatore Menabrea ci metta tutta la sua buona volontà, è nella natura delle cose che un'inchiesta preliminare e generale di questa natura sospenda o dia luogo a sospendere la discussione della legge.

Io domando che il Governo sia giudicato nei suoi atti.

L'onorevole Senatore Menabrea si preoccupa della grande quantità di leggi che sono state presentate. Quando queste leggi verranno in discussione, avrà pienissima libertà o di approvarle o di combatterle, o di richiamare su di esse

l'attenzione del Senato, e di determinare allora l'inchiesta. Ma un'inchiesta anticipata, generale, senza sapere dove vada a finire, io credo che sia press'a poco il concetto di ieri, da quanto mi è parso d'udire.

Siccome è una questione regolamentare, io sarei incompetente ad entrare su questo terreno: ho voluto soltanto spiegare il senso delle mie parole di ieri.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Aveva chiesta la parola per dire qualche cosa sul merito della proposta del Senatore Menabrea.

Se il Senatore Menabrea, come suonavano le sue parole, avesse proposta la questione preliminare, allora ne sarebbe venuta la conseguenza che la questione preliminare avrebbe portato che non si dovesse discutere la legge.

Ho inteso poi che non si tratta più di una questione preliminare, ma di una proposta *ex integro*, che fa ora in occasione della legge.

In tal caso, questa è cosa che dipende dalla iniziativa personale, e come tale per conseguenza deve passare per le prove ordinarie, ed essere trasmessa agli Uffici.

Quindi aderisco a quanto proponeva il Senatore Chiesi, riserbandomi poi la parola sul merito.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Certamente l'onorevole Menabrea, quando ha fatto la sua proposta, non ha avuto altra intenzione se non quella di riformare la pubblica istruzione. Egli non ha avuto certamente alcuna idea avversa all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, che ora siede su quel banco; ma come il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica diceva, la natura delle cose è più forte della volontà degli uomini, la domanda di un'inchiesta conduce a conseguenze diverse dalle sue intenzioni. D'altra parte la domanda dell'onorevole Menabrea mi sembra per lo meno grandemente inopportuna.

Io veggio un Ministro il quale discute, nell'altro ramo del Parlamento, una grave questione, che è stata da molti combattuta e da lui finalmente vinta.

Veggio il Ministro dell'Istruzione Pubblica presentare alla Camera uno dei progetti più grandi che si possono immaginare per l'istruzione del popolo, vale a dire l'istruzione obbligatoria universale.

Veggio questo Ministro presentare un progetto complesso di leggi che riguardano le Università, e in questo momento l'onorevole Menabrea domandare un'inchiesta sopra la pubblica istruzione.

L'onorevole Menabrea ci dice; ma noi non ci opponiamo alla discussione delle leggi che sono presentate dal signor Ministro dell'Istruzione Pubblica durante l'inchiesta.

Ma io avrei grandissima difficoltà a votare le leggi del Ministro dell'Istruzione Pubblica, quando pende un'inchiesta sopra la pubblica istruzione.

Quest'inchiesta sopra la pubblica istruzione dimostra che, per parte dell'onorevole Menabrea, vi ha dubbio intorno agli studii fatti, e dubbi intorno all'indole delle leggi le quali dal signor Ministro medesimo vi sono presentate. Per conseguenza mi pare che sarebbe questa una specie di questione preliminare, la quale ritarderebbe la discussione di quelle leggi.

L'onorevole signor Ministro diceva: ma per presentare io una legge sopra l'istruzione pubblica obbligatoria, per presentare una legge la quale riguarda il complesso degli studii....

PRESIDENTE (*interrompendo*). Scusi, ora è questione di sapere se si debba mandare agli Uffici o no la proposta Menabrea.

Senatore **CONFORTI**. Ma si tratta anche di sapere se si possa fare l'inchiesta.

Voci. No, no!

Senatore **CONFORTI**. Io sono d'avviso contrario al rinvio agli Uffici della proposta Menabrea perchè qui non si tratta di un progetto di legge formale che cada sotto il disposto del nostro Regolamento, si tratta d'un'inchiesta parlamentare che non può essere equiparata ad un progetto di legge.

PRESIDENTE. Permetta che io faccia una dichiarazione che potrebbe facilitare la discussione. Chi crede che la proposta debba essere rigettata, non vota certo pel rinvio agli Uffici, e chi crede che la proposta abbia bisogno di una ampia discussione, voterà per il rinvio. Dunque parrebbe a me che sia il caso di vedere se debbasi mandare o no agli Uffici.

Senatore **ERRANTE**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **ERRANTE**. Io non credo che coloro i quali vorranno votar contro, debbano astenersi

dal votare, se si debba o no mandare la proposta agli Uffici.

Questa è una questione di forma, la quale non implica necessariamente la questione di sostanza. Ove la proposta sia mandata agli Uffici, è in questi Uffici che si discuterà il merito della medesima; altrimenti la votazione non sarebbe abbastanza illuminata, quando in tal modo s'intendesse respingere implicitamente la proposta dell'inchiesta.

Ora siamo nella semplice questione di forma, e quelli che voteranno in un senso piuttosto che in un altro, non escludono l'idea di votare di poi nel merito della questione. Per questa ragione io credo che, limitandoci puramente alla questione di forma, tutto il resto verrà dopo matura discussione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Veramente sono incompetentissimo, ma nello stesso tempo sono in questione; mi permetta dunque il Senato di fare una semplice domanda.

Mi pare che l'onorevole Senatore Chiesi abbia detto che di diritto ogni proposta fatta da un Senatore passa agli Uffici; non credendo che vi sia luogo a votare sulle singole questioni se debbano o no andare agli Uffici, egli propone una questione regolamentare e dice: una proposta d'inchiesta è come un'altra proposta qualsiasi e, come tale, deve essere rinviata agli Uffici, ed allora non si vota sulla proposta concreta dell'onorevole Senatore Menabrea, ma sulla questione regolamentare. Se invece si dovrà vedere se questo rinvio agli Uffici sia una specie di approvazione, o almeno di principio di approvazione, io, quantunque incompetente, mi direi competente per l'interesse che ci avrò (se non sono indiscreto a porre così la questione) giacchè, sebbene estraneo al Senato, pure, come membro della Camera dei Deputati e del Governo, m'interessa assai che la questione sia netta.

PRESIDENTE. È puramente una questione di forma: deliberare intorno al merito di questa, è riservato agli uffici.

Dopo questa dichiarazione, do la parola all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **CHIESI**. Io ho domandato la parola per dichiarare che con la mia proposta non ho inteso far altro che una questione di pura

procedura, senza per nulla toccare il merito della proposta dell'onorevole Menabrea.

Del merito della proposta dell'onorevole Menabrea saranno giudici gli Uffici.

Gli Uffici nomineranno il loro Commissario, e la Commissione Centrale darà conto al Senato delle sue deliberazioni.

Io non ho avuto, ripeto, altro scopo che quello di fare, nella specialità del caso, una pura proposta di procedura.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi. Ne do lettura.

« Il Senato delibera che la proposta dell'onorevole Menabrea, per un'inchiesta sull'istruzione pubblica del Regno, sia trasmessa per lo studio agli Uffici. »

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono dolentissimo di dovermi intromettere in una questione alla quale dovrei rimanere per più ragioni estraneo. Ma io prego l'onorevole Presidente a considerare che secondo lo spirito della questione, non è già la proposta dell'onorevole Menabrea che viene mandata agli Uffici, ma si tratta di una proposta d'inchiesta, e deve deliberarsi, come qualunque altra proposta; e per conseguenza non perchè sia fatta dall'onorevole Menabrea, ma per la natura sua dev'essere rimandata agli Uffici.

PRESIDENTE. Io non posso mettere ai voti una formola che non è compresa nel nostro Regolamento; questa è una nuova formola. La domanda dell'onorevole Chiesi è fatta nel senso del nostro Regolamento; se il Senato poi debba decidere o no che si faccia un'inchiesta è cosa che dev'essere prima esaminata negli Uffici. Questo è il modomigliore in cui possa essere interpretato il Regolamento, e questa interpretazione non pregiudica né punto né poco, secondo me, il merito della questione.

Il Senato delibererà come crederà.

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti la proposta dell'onorevole Chiesi: « Il Senato delibera che la proposta dell'onorevole Menabrea per un'inchiesta sia mandata per lo studio agli Uffici. »

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Non si tratta qui della pro-

posta Menabrea, si tratta di un'inchiesta parlamentare, quindi una proposta d'inchiesta io credo che debba seguire la via ordinaria.

PRESIDENTE. Faccio osservare che qui non si tratta di innovare il Regolamento; il Regolamento dev'essere innovato dalla Commissione che lo studia; non è che si debba stabilire una massima, si tratta di giudicare il caso speciale. Ecco qual è la questione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Io crederei che la proposta regolare sia quella che fa l'onorevole Chiesi, cioè che si debba mandare la proposta agli Uffici. Che si debba parlare della proposta Menabrea è una necessità; qui noi non stabiliamo massime in tesi generale, si è presentato un caso speciale, e il Senatore Chiesi chiede che si mandi agli Uffici la proposta; mi pare in conclusione che si debba accettare la proposta dell'onorevole Chiesi di mandarla agli Uffici.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Il Senato non delibera mai sulle massime, ma unicamente sui casi concreti; il Senato deve deliberare se la proposta Menabrea debba o no essere mandata agli Uffici; se deliberasse sopra una massima generale, si farebbe una specie d'Accademia, e il Senato deve deliberare sopra una questione precisa, la qual cosa ha certo molto maggiore importanza che non avrebbe la questione astratta.

Senatore GALLOTTI. Io prendo la parola solo per far intendere la ragione per cui voterò la proposta dell'onorevole Chiesi: cioè che non intendo così facendo, compromettere la libertà del mio voto quando verrà discussa la proposta Menabrea, e sarò stato istruito da dotti discorsi su questo argomento.

La proposta Chiesi poteva non essere messa sul tappeto; ma poichè questa proposta è stata fatta, chi non la votasse, mostrerebbe tenere in poco conto tanto la proposta Menabrea, quanto la proposta del Senatore Chiesi, di inviarla cioè agli Uffici, e che non meriti di essere tenuta in tanto conto da ottenere questo onore, come suole farsi di taluni ordini del giorno che neppur meritano di essere appoggiati. Io dunque ripeto che credo, lasciando intatta la questione intorno alla proposta del Senatore Menabrea, debbasi votare la proposta Chiesi.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Signor Presidente, io ho proposto un emendamento e l'ho trasmesso al banco della Presidenza; esso consiste nello aggiungere semplicemente alla proposta del Senatore Chiesi queste parole: « debba seguire il corso ordinario delle proposte di iniziativa senatoria. »

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che per il corso ordinario delle proposte di legge di iniziativa senatoria, il Regolamento provvede con norme speciali.

Senatore IMBRIANI. Questo è anche il mio pensiero, e noi non dobbiamo allontanarci nemmeno dalle norme comuni.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 69 del Regolamento:

« Ogni proposta di legge fatta da un Senatore in virtù dell'art. 10 dello Statuto dovrà dal proponente essere stesa in iscritto, firmata e deposta sul banco del Presidente, il quale ne darà tosto avviso al Senato, senza far cenno dell'oggetto della proposta, e lo convocherà sollecitamente in conferenza degli Uffici riuniti. »

Senatore IMBRIANI. Non si deve far altro che applicare questa disposizione al nostro caso.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Imbriani nella sua proposta?

Senatore IMBRIANI. Vorrei modificarla in quanto si riferisce agli Uffici e dire che seguisse le norme comuni.

PRESIDENTE. Allora si leveranno le parole negli Uffici.

Rileggo dunque la proposta:

« Il Senato delibera che la proposta del Senatore Menabrea debba seguire il corso ordinario delle proposte d'iniziativa senatoria. »

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Io volevo pregare l'onorevole Imbriani a riflettere che il corso regolare, normale prescritto dal nostro Regolamento non può più essere adottato, giacché noi abbiamo già sorpassato il primo stadio prescritto dal Regolamento stesso in questa procedura.

Secondo il nostro Regolamento, il Senatore che vuol fare una proposta, ne avverte il Presidente, il quale ne informa il Senato senza nemmeno accennare all'oggetto della proposta.

Quindi, riunita la conferenza privata, se ne conosce l'oggetto e si delibera se la proposta debba, o no essere letta in seduta pubblica.

Letta una volta la proposta, se n'è autorizzata la lettura, il Senato in seduta pubblica delibera se la prende in considerazione, e quando la prende in considerazione allora passa agli Uffici e fa il corso che fanno i progetti di legge.

Dunque noi siamo in un caso perfettamente anormale, perchè la proposta Menabrea è già stata sviluppata; sicchè non ci rimane che scegliere un temperamento, come sarebbe la proposta dell'onorevole Chiesi, cioè mandar la proposta Menabrea agli Uffici; ma non è più possibile che il Senato ritorni indietro rifacendo tutta la via prescritta dall'art. 69, che ho già accennato.

Per conseguenza io prego l'onorevole Senatore Imbriani a riflettere che la sua proposta, la quale rimanda interamente la questione alle disposizioni contemplate dal Regolamento del Senato negli articoli 69 al 74, non è più possibile.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do la parola al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Abbiamo veduto che trattasi di una questione preliminare. La proposta Menabrea, non per nostra colpa, ma perchè è stata presentata in una forma che non era la vera, ha tutti i caratteri di una proposta di legge, e perciò dee correre lo stadio della procedura regolamentare. Io quindi insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Io torno a rammentare al Senato che il nostro Regolamento non prevede che il solo caso di proposte di legge d'iniziativa senatoria. L'onorevole Menabrea, presentando una domanda d'inchiesta, non intende certo di presentare una legge, ed il Presidente non avendo impedita la continuazione della discussione su quel tema, non ha mancato certo al Regolamento. Ora siamo nel caso che testè avvertiva l'onorevole Lauzi: infatti il Regolamento dice che trattandosi di proposta di legge, si annunzia particolarmente al Presidente, ed il Presidente convoca il Senato in conferenza, senza nemmeno far cenno dell'oggetto della proposta. Attualmente l'oggetto della proposta è troppo pubblico, è troppo noto. Il Senato convocato in conferenza che cosa fa? Fa la prima discussione e rinvia agli Uffici la proposta.

Dunque io credo che la prima discussione essendo già stata fatta ampiamente e largamente in quest'Aula, non resta altro al Senato che rinviarla agli Uffici per un nuovo studio.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola; è per la terza volta, è vero, ma.....

Voci. Ai voti!

Voci. Parli, parli!

Senatore IMBRIANI. Io credo che il Senato riunito in conferenza segreta potrebbe ancora dire che questa proposta non vada negli Uffici. Se è questa la forma tutelatrice, se potrebbe avvenir questo, non vedo perchè debba sottrarcisi questa proposta che è gravissima. Mi dispiace non poter rispondere in merito; e tanto più insisto, perchè essa passi per questa prova che deve precedere le altre.

Senatore. LAUZI. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore LAUZI. Dirò due sole parole. L'onorevole Senatore Imbriani ha detto che la conferenza potrebbe decidere che la proposta non vada agli Uffici: ma la conferenza, se si segue il procedimento normale, può decidere che la proposta non debba essere nemmeno conosciuta, nemmeno letta. Questo è quello che dico: ora com'è possibile stare alla procedura voluta dal Regolamento?

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, interrogo il Senato se appoggia l'emendamento dell'onorevole Imbriani.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Ora lo rileggerò per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo emendamento, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Rimane ora la proposta del Senatore Chiesi, che rileggo per metterla ai voti: Il Senato delibera che la proposta dell'onorevole Menabrea, per un'inchiesta sulla pubblica istruzione, sia trasmessa per lo studio agli Uffici. »

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Si ripiglia la discussione generale.

La parola è all'onorevole Senatore Bellavitis.

Senatore BELLAVITIS. L'oggetto della legge presentata era questo: si trattava di parificare gli stipendii di alcuni professori; si trattava di preservare i fondi delle tasse dell'Università di Padova agli scopi a cui erano già stati antecedentemente destinati; però questo progetto di legge fu cambiato sotto altro riguardo; ormai fu presentato al Senato e non

ho più a dire su questo. Nulla di meno mi fu di compiacenza il notare che siasi osservato che buoni frutti, provenienti dall'Università di Padova, possono destare il desiderio che alcune delle disposizioni di quell'università fossero applicate ad altre anzichè procedere in modo contrario.

Io noterei che la gara che si disse esistere fra i docenti privati e i professori nominati dal Governo, e che gli studenti per una certa prescienza sappiano scegliere tra i professori governativi ed i privati docenti, saranno cose forse utili nelle Università della Germania, ma finora non ebbero alcuna occasione possibile di mostrare la loro utilità fra noi.

Se (e parlo in ispecial modo dello studio matematico) siasi notato qualche utile risulamento, di modo che l'Università di Padova siasi favorevolmente distinta, crederei piuttosto che dovesse attribuirsi all'importanza maggiore che si diede sempre alla parte teorica dell'istruzione, in guisa che anche quando l'Università di Padova credette opportuno di distribuire l'istruzione in maniera, che dopo un corso di cinque anni e non di soli tre, gl'ingegneri usciti dall'Università potessero esercitare la loro professione, si ebbe sempre in vista, che l'insegnamento teorico mantenesse molta estensione, e questa estensione mi pare che risulti anche dallo stesso numero delle ore che ai varii insegnamenti fu stabilito. Così, lo dico in via di esempio, per l'algebra complementare e per la geometria analitica furono conservate 10 ore per settimana, mentre in altre Università credo che si discenda fin sotto alla metà di questo tempo. Io attribuisco a questa circostanza, molto più che ad ipotesi che non si sono mai realizzate, i buoni frutti che si sono ottenuti, e sono certo che l'onorevole signor Ministro vorrà tenerne conto anche quando col piano generale a cui sta attendendo, vorrà uniformare tutte le Università ad una norma comune.

Non mi rimane quindi che a ringraziare l'onorevole signor Ministro per la presentazione di questa legge, e dico ciò, perchè quando si trattò di estendere i Codici alle provincie Venete, mi era fatto lecito di domandare che l'unificazione si estendesse anche alle leggi relative all'istruzione. Ora questa legge viene ad appagare il mio desiderio, e con esso anche i desiderii di tutti quei Veneti che, come sempre, nudrirono sentimenti italiani.

avevano quello altresì che in tutte le parti della legislazione, in tutti i regolamenti, il Veneto fosse equiparato alle altre parti d'Italia.

Al Ministero attuale spetta la gloria di aver dato all'Italia l'unificazione delle leggi, come già ebbe quella di averle data la capitale definitiva e cotanto sospirata.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Vitelleschi.

Senatore **VITELLESCHI.** Onorevoli Senatori: io aveva dimandato la parola per esporre alcune semplici osservazioni sulla parificazione delle Università, quando la questione prese le proporzioni che avete udito.

Voi comprenderete di leggieri la mia trepidazione nel ritrovarmi a parlare per la prima volta in quest'Aula intorno ad una questione che ha raggiunto questo grado di elevatezza, e dopo le autorevoli persone che l'hanno trattata. L'incidente sollevato ieri è finito; e ciò nulla meno non posso nascondermi che le parole dell'onorevole Menabrea, le quali hanno lasciata una così grande impressione nel Senato, hanno, lo confesso, anche a me cambiato in certo modo il corso delle idee a tal segno che ho dimandato a me stesso, che cosa dovesse prevalere nell'animo mio: se i gravi interessi sui quali l'onorevole Menabrea aveva attirato l'attenzione del Senato, o un atto di mera giustizia, quale è la legge che ci sta dinanzi.

Ma quel che ha detto l'onorevole Menabrea nel rassicurarne che con la sua proposta non intendeva altrimenti sospendere la discussione di questa legge, mi ha dato agio a sgombrare l'animo da ogni incertezza, talchè parmi anzi che questi due interessi sieno affatto paralleli.

Infatti, elevandosi ad un certo punto di vista generale, non v'ha dubbio come nelle considerazioni dell'onorevole Menabrea, vi sieno oggetti da dare seriamente a pensare a chiunque per poco si preoccupi delle sorti avvenire del nostro paese.

PRESIDENTE. Permetta, signor Senatore, ma questa questione è già esaurita.

Senatore **VITELLESCHI.** Credo che, trattandosi della discussione generale, mi sia lecito parlare di cosa che riguarda l'istruzione.

Senza entrare nei particolari, nei quali specialmente, dopo quel che han detto persone

così autorevoli, quali sono gli onorevoli preopinanti, mi sento incompetente, io mi limiterò solamente a dire che le condizioni dell'istruzione pubblica, quali le ha descritte l'onorevole Menabrea non possono non preoccuparci: e dirò altresì che le risposte che furono date dall'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica non mi parvero sufficienti a far svanire quel che vi era di fosco in quelle apprezzazioni. Per quel che riguarda la parte del progresso scientifico, gli apprezzamenti statistici che egli ci ha esposto, non valsero a contrabilanciare nell'animo mio l'impressione prodotta da una costante osservazione fatta con criterio, forse più volgare, ma più pratico, sopra il frutto che han prodotto in questi ultimi anni in Italia le scienze e più particolarmente le lettere; e questo, a mio avviso, è tale da non darne gran conforto. Soggiungerò poi per l'altra parte, all'a quale fece allusione l'onorevole Menabrea, ossia per l'indirizzo che si è dato alla nostra istruzione, che l'invito a rimettersene ai nuovi ordinamenti contrapposti dal signor Ministro alle osservazioni che faceva sopra questo oggetto l'onorevole oratore, non valse neppur quello a rassicurarmi, non avendone per ora altro saggio che quello della abolizione delle facoltà teologiche e l'altro della soppressione dei direttori spirituali nelle scuole. Per tutte queste considerazioni, io avrei facilmente compreso il desiderio di un'inchiesta; ma ora su questa fu deliberato, e sarebbe inutile tornarci sopra in questo momento.

Solo dirò a questo proposito, che io credo che l'onorevole Menabrea avesse pure ragione quando diceva non doversi dare tutta la responsabilità dello stato presente dell'istruzione, nè ai Ministri, nè ai Ministeri che si sono succeduti, in quanto che, a parer mio, nella nostra istruzione v'era un vizio di origine; e questo mi riconduce alla parificazione alla quale mi richiama il signor Presidente.

Che cosa erano le antiche Università? Erano corporazioni o d'insegnanti, o di studenti, le quali avevano leggi, regolamenti, e forme proprie. Queste nominavano i loro professori, facevano i loro esami, davano i loro gradi: il loro carattere principale era la scienza governata dalla scienza, e la remunerazione della scienza per i frutti che produceva.

Noi abbiamo sostituito a questo l'applicazione di quella specie di sistema amministrativo che è nato, come Minerva, tutto armato dal cervello

della rivoluzione francese, noi abbiamo sostituito ispettori, rettori, presidi, tutti ufficiali del Governo. Tutto questo è una specie di esercito retto e mantenuto dallo Stato.

Può dirsi che lo Stato per mezzo di questi suoi impiegati nomina i professori, fa gli esami, distribuisce i gradi esso stesso. Questo fa sì che la scienza non prende mai liberamente quell'ordinamento proprio e non forma mai quei centri che sono necessari, perchè possa svilupparsi in ognuno di essi, secondo la gravitazione e il genio proprio alle condizioni speciali di ognuna di queste istituzioni. Ma questo non è il solo male di quel sistema; esso ne produce un altro, che è forse causa di molte delle cose lamentate ieri, ed è che lo Stato assume la responsabilità dell'insegnamento. La scienza e la giustizia non sono sottomesse alla politica; non così il Governo e lo Stato. Obbligato a scegliere fra le correnti così opposte che dividono le società moderne, quante volte non si trova esso necessariamente a dover scegliere fra l'interesse della scienza e la sua posizione politica! Nell'uno e nell'altro caso non è sempre solo la scienza, ma sovente interessi più gravi che si trovano impegnati: e vi sono tali opere di fondazione e anche più di distruzione che è ben audace chi le intraprende; e lo Stato ha, meno di ogni altro, interesse a farlo.

Questo è per il punto di vista generale. Scendendo al particolare, e venendo al fatto che ci occupa in questo momento; ci si presenta ora la legge di parificazione per le due sole Università nelle quali rimane ancora alcuna traccia del passato. Non conosco bene le condizioni nelle quali si trova l'Università di Padova, ma credo che sia retta ancora da un resto di antiche istituzioni sottoposte e modificate dal regime amministrativo moderno. Quanto all'Università romana, mi rincresce il doverlo confessare, ma non v'è più nè passato, nè presente. E qui mi si permettano, o Signori, delle parole, che se non fossero dettate dalla giustizia, lo sarebbero dalla grata memoria dei giovani anni. L'Università romana ha anche essa le sue gloriose tradizioni: ristretta, e direi monca in alcune parti, per le condizioni politiche nelle quali viveva, soprattutto negli ultimi tempi, non è stata senza gloria nella medicina: non parlo delle scienze esatte, perchè le sue illustrazioni in questo ramo, sono tuttora viventi, e nella scuola del diritto, dal Gravina al De Rossi e al

Villani, ha percorso uno stadio, del quale ogni Università potrebbe andare gloriosa.

Diceva ieri uno degli onorevoli preopinanti, che si era voluto fare dell'Università romana qualche cosa di esemplare, di tipo, di meraviglioso. Io non dubito punto delle intenzioni, ma nel fatto le cose andarono ben diversamente. Si addensò invece sopra di questa una specie di procella, alla quale certo niuno si sarebbe aspettato. L'applicazione generale delle leggi italiane, cominciò per naturale esplicazione a modificarla essenzialmente. Cessò naturalmente la direzione immediata della Congregazione degli studii e cessarono i privilegi. Il regolamento del 1870 portò via il resto, annullò la posizione dei Collegi, e introdusse altre modificazioni che ne cambiarono affatto il carattere.

Venne poscia la volta del giuramento. Io lascio qui di notare quel che vi era di delicato in quel momento in tale questione. Come non è neppure questo il momento di trattare in massima la questione del giuramento, del quale però devono tutti almeno convenire che come cosa di sommo valore e sacra debba usarsi con massima parsimonia. Ma il fatto sta che per le nostre leggi esso non era obbligatorio. Ora, io credo che, come non si ha diritto di dubitare della coscienza, finchè non sia altamente dimostrato il contrario, coloro stessi che lo hanno imposto, devono rispettare tanto la coscienza di coloro che lo hanno prestato, come quella di coloro che vi si sono recusati. La scienza è un patrimonio come un altro, e che per sovrappiù si acquista con lungo e faticoso lavoro: e però non è nè generoso nè giusto, il porre un uomo che ha fino ad ora provveduto con quella alla sua vita, porlo, dico, nell'alternativa fra la sua esistenza e la sua coscienza. Io non voglio neppure supporlo; ma quando se ne fosse pure voluto usare come di un espediente, dimanderei a quale scopo: se per un criterio scientifico, vi lascio giudicare qual criterio sia questo; se per fine politico, mi sembra che la scienza debba essere aliena il più che è possibile da questo terreno infecondo per essa.

Dopo tutte queste eliminazioni, vediamo, a che era ridotta l'Università romana. Lasciando da parte la facoltà teologica, in quella del diritto, i Professori di nove rimasero due; nella facoltà medico-chirurgica, di diciassette rimasero dieci, nella facoltà filosofico-matematica di tredici a circa sei, nella filosofia rimasero

due. In questo momento credo che in tutto sommino a diciotto i professori dell'antica Università: e mi è sembrato vedere da alcun lato di questa Camera ancora qualche baleno, benchè sotto il cielo più sereno, che minaccia i superstiti.

Da tutto questo, s'intende facilmente come la parificazione sia già fatta e che i rammarchi per l'ordine d'idee che vi ho esposto al principio del mio discorso sarebbero in questo caso affatto inutili; e quindi io la saluto con gioia e l'accetto quasi con gratitudine, perchè, non essendovi altro da parificare che l'interesse, e quel che è più, l'onore dell'Università romana, la considero, concedetemi questa parola, come una riparazione.

Io vi dissi al principio che i due interessi non trovavano più in me contraddizione e mi sembravano quasi paralleli: ed infatti se i sentimenti che vi ho espressi nelle mie premesse, non mi distolgono dall'accettare la parificazione, essi rimangono in me egualmente vivi, e nel dimandare al Senato di sanzionare questa legge, faccio pur voti per la riforma universitaria. E siccome le forme decadono, e i principii vivono eternamente, così faccio voti perchè la riforma universitaria avvenga, se non certo in quelle forme che sono oggi divenute per una gran parte inapplicabili, almeno secondo quelle norme che han fatto buona prova di sé e con le quali l'Italia ha tenuto il primato della scienza. Alla Camera dei Deputati si è votato un ordine del giorno per dimandare delle riforme per l'insegnamento superiore; io sarei ben contento se il Senato volesse imitarla, onde spingere in ogni modo e sempre alla riforma degli ordinamenti che reggono la pubblica istruzione.

Conchiudo dunque, come Romano, pregando il Senato a votare la legge di parificazione come un atto di giustizia, e come Italiano a promuovere, con tutta l'autorità che è in esso, un vasto e razionale riordinamento degli studi.

Avrei ancora una cosa a dire sopra i Collegi e sopra l'articolo 13, del quale toccò l'onorevole Senatore Cannizzaro; ma mi riservo a parlarne quando cada in acconcio, allorchè si verrà alla discussione di questi articoli.

Senatore BELLAVITIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BELLAVITIS. Volevo soltanto far osservare all'onorevole preopinante che nell'Uni-

versità di Padova oltre al Governo Italico vi fu poscia una dominazione austriaca di cinquant'anni, e ciò solo può farlo sicuro che tutto ciò che vi poteva essere di liberale nel reggimento di quelle Università fu tolto, e negli ultimi tempi i Collegi dei dottori, quantunque creda che non avessero fatto atti di troppo liberalismo, pure furono sospesi; sicchè non credo che nell'Università di Padova vi siano di quei rimasugli del Medio Evo, ai quali mi parve accennasse il preopinante, ed anche sotto questo punto di vista, penso che il Senato possa con tutta tranquillità approvare la legge attuale.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Chiusa la grande discussione che involgeva uno dei più gravi problemi del giorno, al Relatore dell'Ufficio Centrale rimane poco a dire sulla discussione generale del progetto di legge che abbiamo oggi sotto gli occhi.

L'Ufficio Centrale stimò di non pigliar parte nella discussione generale, dal momento che rimase chiaro che il Senatore Menabrea non faceva veramente una questione preliminare, e non chiedeva la sospensione del progetto di legge che stiamo discutendo.

Se noi tacemmo, non fu per freddezza d'animo, e non fu perchè tutto l'Ufficio Centrale non partecipi al grande interesse che la Nazione intera comincia a sentire circa la pubblica istruzione, il quale, come la Relazione diceva, è un segno notabilissimo dei tempi, e che fa all'Italia sperare destini molto migliori. Piacemi in questo momento di ripeterlo, e stimo di poterlo ripetere anche a nome dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale. Da quell'altezza sublime dalla quale guardavamo, a così dire, tutto l'universo morale, siamo costretti a discendere in un piccolo angolo di terreno, perchè questa legge ha un carattere particolarissimo, un carattere speciale e ristretto, e, se non m'inganno, mi sembra che il Senato ne sia persuaso: quindi la discussione procederà, credo, breve e semplice.

Dirò pure qualche parola sulle persone che hanno, più o meno direttamente, parlato in generale sulla legge presente.

Il preopinante rimpiangeva le libere Università italiane e in conseguenza pareva non essere per questa parte molto lieto del pareggiamento, poichè il pareggiamento vuol dire introdurre nell'Università di Roma come in

quella di Padova quell'insegnamento che vuoi chiamare ufficiale, dove la libertà entra piuttosto per via indiretta, che per via larga e maestrale.

L'Ufficio Centrale non poteva lungamente discutere questa parte: non era il suo proposito, non era il suo compito. Tuttavolta non ha mancato di esprimere nel generale la sua sentenza, che è d'invitare il Governo a proporre leggi, massime sull'alto insegnamento, che riescano a questo fine altissimo della libertà più completa, o almeno ottenuta grado a grado, così dell'insegnamento pubblico come del privato.

Ha pure discorso sul giuramento: deplora quella necessità. Nella mia individuale opinione la deploro quanto lui e più di lui, e spero e credo che il buon senso della Nazione, se non oggi, domani o dopo domani l'abolirà. Ma intanto la legge sussiste, è non possiamo per questo solo apice di legge cambiare in questo momento l'ordine generale scolastico, mentre poi e a Padova e a Roma un ordine scolastico qualunque è necessario.

Godo poi che l'illustre Bellavitis, benchè professore dell'Università di Padova, benchè forse partecipe di qualche detrimento che possa venirne ai professori, sia lieto della parificazione, l'abbia desiderata anche quando non se ne parlava, lo che testimonia pubblicamente e nobilmente dei suoi liberalissimi ed italianissimi sentimenti.

Vengo a ciò che discorreva il Senatore Cannizzaro sulla generalità della legge; e veramente sulla generalità della legge mi sembra non aver egli molto discorso. Egli si diffuse sull'articolo 13, ed io attendo che, quando si venga alla discussione dell'articolo 13, il Senatore Cannizzaro si compiaccia ripetere le sue opposizioni. Instò molto sopra una frase della Relazione, dove si discorre dell'Università romana, la quale aspira, con giusto titolo, alla *cima degli ordini insegnativi*. Egli teme che questa proposizione annunzi, direi quasi, dei privilegi, delle preferenze. Si assicuri: nulla di tutto ciò era nelle intenzioni, ed io posso accertarcelo, di chi scriveva quella frase. Le parole umane non hanno un senso assolutissimo. Vi è un modo assoluto e un modo relativo di intendere.

Che cosa è in Italia e altrove che tiene la cima dell'ordine insegnativo? Sono appunto le

Università di prim'ordine. Roma dunque non ispera se non che entrare nella sfera delle Università di prim'ordine, e ciò non mi sembra che debba dare molta ombra al mio illustre Collega.

Parve egualmente pigliare ombra dalla determinazione presa dall'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica di provvedere per qualche tempo alle cattedre vacanti non con Professori titolari, ma con Professori ordinari chiamati da altre Università. Ma egli sa molto bene, l'onorevole nostro Collega, che la legge può far tutto, fuori che fare scaturire degli eccellenti Professori.

Le Università si regolano con le leggi e con i decreti; ma i Professori, pur troppo, eccellenti e capaci non sono nè all'ordine del Ministro nè all'ordine del Senato; e se non si poteva lasciare l'Università di Roma nel languore in cui la tennero a forza i reggimenti passati, era pur necessario provvedere nel modo che tenne il signor Ministro, rimanendo rigorosamente nei termini della legge.

Queste sono le poche considerazioni che mi è parso utile di contrapporre a quelle che ho udito esporre sulla generalità della legge. Rimane ora che noi passiamo alla discussione degli articoli.

Senatore CANNIZZARO. Io desidererei dare qualche schiarimento intorno a ciò che forse non troppo chiaramente espressi ieri, giacchè vorrei che il Senato e l'onorevole Relatore conoscessero bene quali sono i miei intendimenti; come cioè io non abbia punto biasimato il Governo di aver chiamato temporaneamente a supplire alle cattedre vacanti di Roma, professori di altre Università.

Io ho soltanto detto che bisognava evitare che la cosa si riproducesse, che durasse e che una volta che si facesse la legge definitiva, era necessario che l'Università di Roma avesse i suoi professori, e che rimanessero vacanti per altre Università quelle cattedre le quali erano abbandonate dai professori che erano chiamati in Roma. Ora, questo pericolo io ho voluto evitare; si era fatto benissimo di provvedere per l'urgenza come si poteva con professori di altre Università; ma una volta che la legge sulla costituzione dell'Università romana si fa, bisogna provvedere definitivamente, e non lasciare continuare questo stato che disorganizza tutte le Università di Italia, o per lo meno alcuni insegnamenti.

Del resto, aveva citato quell'eloquente frase dell'onorevole Relatore: *toccar la cima degli ordini insegnativi*, solamente per dichiarare che l'Ufficio Centrale aveva veramente sentito l'altezza dell'argomento, e anche ridotto alla proporzione alla quale l'onorevole Relatore lo ridusse con le sue spiegazioni, ad una Università di primo grado, a me pare un argomento di alta importanza: e rimasi sorpreso nel vedere che quest'argomento di sì alta importanza era stato trattato sotto il punto di vista amministrativo, sotto il punto di vista dell'interesse; del resto, nella discussione degli articoli, la cosa sarà meglio chiarita. Per ora mi sembra che, secondo la proposta da me fatta, dovrebbe essere prelevata la discussione e la deliberazione dell'art. 13 del progetto di legge, senza punto pregiudicare le questioni che dovranno insorgere nel corso della discussione della legge.

Se mi è lecito di sostenere ora questa discussione, rammenterò le ragioni per le quali io giudicherei che per economia della discussione, quest'articolo dovesse essere discusso e deliberato prima di procedere oltre. Se il signor Presidente me lo permette svilupperò la mia proposta.

PRESIDENTE. È nel suo diritto di sviluppare la sua proposta.

Senatore CANNIZZARO. Dunque, ripeto, nel mio discorso sopra l'esame della legge, mi pare aver dimostrato che questa legge nacque senza organico, ed arrivò a noi con un organico, giacchè l'art. 13 non è che la traduzione di questo: l'Università di Roma sarà il modello di quelle di Torino e di Pavia: avrà lo stesso numero di facoltà, lo stesso numero di professori in ciascuna facoltà che hanno quelle Università; avrà professori di scienza fisica e matematica in ugual numero, non compresi quelli delle scuole d'applicazione.

Dissi come in quest'articolo è compenetrato, per dir così, tutto il concetto della Università romana.

Se qualcuno volesse proporsi di fare dell'Università romana qualche cosa di più grande che quelle di Torino e Pavia, qualche cosa che l'avvicinasse a quella di Napoli, che per numero di professori eccede quella di Torino e Pavia, ebbene! questa sarebbe l'occasione di fare la proposta e dirvene le ragioni.

Di più. Se qualcuno volesse fare qualche cosa di più piccolo, sarebbe questo il proposito di

entrare in questa discussione. Quindi a me pare che la deliberazione che si prenderà sulla materia di quest'articolo influirà sulla discussione che verrebbe a fare sugli altri articoli. Prima d'ogni altro credo che vi sarà chi, quando voterà degli stipendi, vorrà sapere press'a poco qual'è il numero dei professori cui saranno applicati. Di più in molte questioni che riguardano il numero dei titolari che potranno essere riconosciuti ordinari, e in molte altre questioni dell'applicazione verrà sempre l'utilità che sia prima deliberato sull'organico, sulla costituzione definitiva della Università romana.

Per tutte queste ragioni credo insistere su quest'ordine della discussione.

A me pare che l'Ufficio Centrale non dovrebbe avere una grande difficoltà. Cosa vuole l'Ufficio Centrale? Crede che l'articolo come sta esprima chiaramente quello che voleva esprimere, e quello che voleva esprimere soddisfaccia ai bisogni dell'insegnamento nella Università romana? Ebbene ci convincerà di ciò. Se io od altri proporremo degli emendamenti, saranno respinti: l'articolo sarà accettato tal quale è a noi giunto, ed allora siccome io non pregiudico la questione d'ordine, noi avremo fatto un lavoro anticipato, avremo votato un articolo anticipatamente e prenderà il posto che aveva, ma nella discussione questa sarà una grande agevolezza, perchè quando in qualche articolo io avessi da fare qualche osservazione, con la supposizione che i miei emendamenti fossero accettati, io mi asterrò dal farlo. Farà una economia di tempo anche il Senato il quale, una volta che ha preso la deliberazione sopra l'art. 13, ha troncato molti degli altri emendamenti che potrebbero essere proposti.

Insomma io credo che l'ordine logico della discussione porti che questo articolo, il quale comprende l'organico dell'Università romana, che comprende i limiti nei quali si vuol fare questa Università, debba essere discusso innanzi tutto.

Anche nella discussione generale mi pare di avere detto che in un angoletto, in un cantuccio di quell'articolo ci è implicito il riconoscimento della scuola di applicazione.

A questo proposito se la discussione di quest'articolo verrà subito, io desidererei di proporre o qualche ordine del giorno, o qualche emendamento all'articolo medesimo, che rico-

nosca i professori che attualmente ci sono, ma che non dia facoltà al Ministro di comporre queste scuole d'ingegneri, prima che ciò sia stato deliberato per legge.

Presento dunque questa mia proposta al signor Presidente perchè si compiaccia di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Domando al Senato se appoggia la proposta dell'onorevole Cannizzaro.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ingaggerà certamente una grande battaglia per questa proposta: ma non vedo alcuna ragione speciale per uscire dai regolamenti, dalle consuetudini del Senato.

Quest'articolo 13 non traccia innanzi tutto l'organico dell'Università di Roma; ne racchiude al più al più una parte, e siccome dobbiamo nell'articolo anteriore discutere appunto l'estensione, l'accumulamento dei titoli primo e secondo della legge del 1859, bisognerebbe allora posporre quest'articolo all'altro, perchè veramente è più largo, e più comprensivo dell'altro, e così a poco a poco turbèremmo affatto l'ordine di questo progetto di legge, il quale, se può essere censurabile, non lo è certo, a mio avviso, per questa parte.

Dichiaro adunque, a nome anche dei miei Colleghi, che, non vedendo nessuna necessità, nessuna ragione veramente specifica per uscire dalle costanti consuetudini delle nostre discussioni, non approviamo questa proposta: ma quand'anche il Senato credesse approvarla, non istimeremmo per questo violato verun principio, e per nulla guasta la discussione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, si riterrà chiusa la discussione generale, e si passerà alla votazione della proposta del Senatore Cannizzaro.

Ne dò lettura:

« Il Senato delibera che sia prelevata la discussione e deliberazione sull'art. 13 del progetto di legge, senza punto pregiudicare la questione del posto che potrà occupare nella legge. »

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io veramente

non dovrei entrare nell'ordine della discussione di cui naturalmente è solo padrone il Senato, ma debbo esprimere il mio avviso, che è pur quello dell'onorevole Relatore.

Ragion vera non c'è. Le ragioni che ha dette l'onorevole Cannizzaro sono così lontane dall'essere evidenti che io credo che se si dovesse cominciare dalla discussione dell'art. 13, invece di essere la discussione semplificata, essa verrebbe singolarmente a complicarsi.

Si tratta qui della parificazione di due Università, ed egli sceglie l'articolo 13, che riguarda la sola Università di Roma, e pretende che quest'articolo, il quale riguarda una parte sola della parificazione dell'Università di Roma, venga posto a capo degli altri e considerato come il cardine della discussione della legge.

Perdoni l'onorevole Cannizzaro, ma io non so comprendere quale sia l'interesse logico che lo spinge a far questa proposta. Io mi riservo naturalmente di parlare ancora sull'articolo 13, sia che si discuta al suo turno, sia che il Senato decida di anticiparne l'esame; debbo però dire che non ho sentito una ragione in proposito. Quelle dell'on. Cannizzaro sono ragioni particolari, soggettive; egli concepisce la questione così, ma non ha menomamente dimostrato che l'art. 13 sia il perno della legge; dirò anzi che è un articolo tanto incidentale, che fu aggiunto per una maggiore spiegazione. Nell'altro ramo del Parlamento è stata, o Signori, per me una questione di Bilancio che ha fatto aggiungere l'articolo 13, giacchè la Camera erasi preoccupata naturalmente, dietro una viva e lunga discussione, dietro opposizioni fatte precisamente nel senso opposto di quello che muove l'onorevole Senatore Cannizzaro.

Alla Camera si fece semplicemente questione sul numero dei Professori.

Mi scuserà l'onorevole Senatore Cannizzaro se manco a tutte le regole della strategia parlamentare per combatterlo; ma io debbo dire ciò che sento. Egli, secondo me, crede che vi sia una connessione necessaria tra l'art. 51 che determina il numero degli insegnanti (parlo della legge 13 novembre) e l'art. 13 che disegna il numero degli insegnanti, numero che non si può completare, perchè infine l'articolo concede facoltà, come è naturale, alle Autorità scolastiche, al Ministero, al Consiglio Superiore di dare altri insegnamenti mano mano che il bisogno delle scienze lo richieda; vi è dunque qualche

cosa che non è neppure definitiva nello spirito della legge. Poi, per un motivo che tutti quelli che s'intendono di contabilità comprendono subito, determina il numero dei Professori a più di 49 (parlo delle Università superiori), ma che non passi il numero dei Professori straordinari. L'articolo 51 determina la natura e la direzione dell'insegnamento, precisamente con un limite massimo imposto all'Amministrazione, perchè si contenga entro le possibilità economiche dello Stato, giacchè naturalmente si potrebbe giungere, come si fece nell'Università di Berlino, sino a 150, e dove, si può dire, crescono tutti i giorni. Vi è dunque un limite da non oltrepassare, perchè non si può spendere di più.

Ora piacque all'altro ramo del Parlamento, nella supposizione che vi fosse l'idea di arricchire troppo l'Università romana, di limitare il numero dei Professori in conformità a quello delle Università di Torino e di Pavia.

Io credo di aver anticipato, per così dire, la risposta; ho gettato lo scudo, per cui sarà più facile all'on. Cannizzaro di ferirmi.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore. Ella ha già parlato due volte, la discussione generale è chiusa e non posso più concederle la parola a meno che non interroghi il Senato, se lo consente.

Senatore CANNIZZARO. Se così è, vi rinunzio.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Cannizzaro così concepita: «Il Senato delibera che sia prelevata la discussione e deliberazione sull'articolo 13 del progetto di legge senza punto pregiudicare la questione del posto che dovrà occupare nella legge.»

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Si passa alla discussione degli articoli:

Si dà lettura dell'art. 1.

«Lo stipendio dei professori ordinari delle Università di Padova e di Roma è stabilito in annue lire 5 mila. Questa disposizione avrà effetto pei professori dell'Università di Padova a datare dal 1 novembre 1873; per quelli dell'Università di Roma a datare dal 1 gennaio 1872. Però ai professori che in detti giorni avranno dieci o più anni di servizio, è assegnato lo stipendio di lire 6 mila. Coloro che a dette epoche fruiranno già d'uno stipendio maggiore di quello stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale

dovrà proporzionatamente ridursi in ragione dell'accrescersi dello stipendio normale, e cesserà ove questo sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi.»

Senatore BELLAVITIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BELLAVITIS. Per le ragioni che ho accennate, mi dispiace che in quest'articolo sia fissata l'epoca del 1 novembre 1873, ma quando considero che se si dovesse rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento, si perderebbe molto tempo, io non insisto e non faccio proposta.

Senatore CANNIZZARO. Per una questione di puro ordine desidererei di sapere dal Relatore se con quest'articolo si pregiudica l'articolo 4 val quanto dire il riconoscimento dei professori titolari nell'Università di Roma a professori ordinari.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Se pregiudicasse, certamente vi avremmo fatto sopra qualche osservazione. Noi troviamo che l'ordine segue abbastanza logicamente, ed assicuro l'onorevole Senatore Cannizzaro che nella mente dell'Ufficio Centrale non entrò neppure il sospetto che dall'approvazione del 1° articolo possa essere menomamente pregiudicata la discussione del 4°.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si passa alla votazione.

Chi approva l'art. 1, voglia alzarsi.

(Approvato.)

«Art. 2. I professori ordinari provenienti dalle altre Università del Regno che saranno traslocati definitivamente nell'Università di Roma, godranno essi pure del beneficio accordato dall'articolo 1, mantenendo ogni ulteriore loro diritto.»

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. La parola *traslocati*, che io trovo in questo articolo, potrebbe forse involgere una questione importante nell'interpretazione della legge di pubblica istruzione. Io credo che, stando al senso di quella legge, non vi possa essere traslocazione di professori da una ad altra Università, ma solo una nuova nomina. Tuttavolta che in un'Università qualunque vaca una cattedra, il Ministro di Pub-

blica Istruzione deve pubblicare l'avviso di concorso, e tra i concorrenti possono essere ammessi professori di altre Università che presentino i loro titoli, ma ad uguali condizioni di tutti gli altri che si presentano. Da questa regola non sono eccettuati che quelli che riuniscono le condizioni richieste dall'art. 69. Ma anche in tal caso, ha luogo una vera e propria nuova nomina. Signori, il diritto di traslocazione da una ad altra Università non esiste nella legge; ciascun professore è addetto ad una Università speciale; fa il concorso per quella data Università ed è inamovibile, e tutte le volte che vuol essere trasferito, deve concorrere con gli altri. Signori, non è il primo caso che vacando una cattedra, si faccia il concorso, e se il Ministro intendesse di trasferire il professore in altra Università, quella Università come corpo morale ha il diritto di dire: non devo rinunciare al beneficio del concorso che mi può dare un professore più abile di quello che voi mi volete traslocare.

È già risolta la questione dell'inamovibilità dei professori, e se da un lato non vi è diritto nel Ministro di traslocare un professore, vi è dall'altro il diritto nel professore di essere promosso ad altra Università. Signori, se voi leggete tutti gli articoli della legge a questo proposito, voi non troverete un caso di traslocazione; quando si deve provvedere ad una nuova cattedra si parla sempre di concorso.

Sono stato giudice in parecchi concorsi, nei quali si presentarono professori di altra Università i quali sicuramente non avevano il diritto di chiedere di essere traslocati senza subire questa prova come gli altri, ed ho più volte giudicato contro un professore di altra Università, dando la preferenza ad altri.

Signori, ogni Università ha i suoi vantaggi; se si apre un concorso per l'Università di Roma si presenteranno cento concorrenti; se per quelle di Torino o di Palermo, se ne presenteranno meno; ma ogni cultore di scienze ha il diritto che quando si deve provvedere ad una cattedra, si apra il concorso, che per lo meno abbia il diritto di presentare la sua domanda.

Per queste ragioni credo che questa parola *traslocare* non possa essere adoperata e che in sua vece debba dirsi *servanno nominati all'Università di Roma*, e così di seguito.

Ripeto che la legge organica sulla pubblica istruzione non ammette traslocamento; è sem-

pre una nomina che succede ad un'altra nomina, è così difatti (i Membri del Consiglio Superiore lo sanno) che ogni qualvolta si tratti di nuove nomine, si apre un concorso e il Ministro non può traslocare professori, salvo quelli contemplati nell'art. 69.

Mi si mostri un articolo di legge che dia questa facoltà al Ministro, ed io allora ammetterò questo principio, che forse potrà essere utile se applicato da un Ministro che ne usi con prudenza; ma che ad ogni modo, secondo me, sarebbe male ammettere, perchè o Signori, se il Ministro avesse il diritto di traslocare per esempio all'Università di Roma un professore di sua scelta, ne verrebbe che i Professori di tutte le altre Università del Regno che volessero venire in Roma domanderebbero la traslocazione, e in quel caso perchè volete negar loro che possano presentare domande? Perchè non aprire un concorso cui possano partecipare non solo i professori delle altre Università ma tutti i cultori della scienza anche non appartenenti all'insegnamento che non concorsero per le altre Università ma che concorrerebbero per una cattedra nell'Università Romana? Sono queste le ragioni per le quali credo che quella parola *traslocati* non sia da adottarsi.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Io mi sento in dovere di appoggiare le osservazioni e la proposta dell'onorevole Senatore Cannizzaro.

Io credo che nel privilegio d'inamovibilità goduto dai professori debba comprendersi quella del luogo dell'Università, nella quale sono stati eletti, sia per concorso, sia per qualunque altro mezzo preveduto dalla legge sull'istruzione pubblica.

Ognun vede che c'è un doppio punto di vista: primo l'interesse del professore, secondo l'economia generale dell'insegnamento.

Quanto all'interesse del professore, è chiaro che non è cosa indifferente per un uomo di studio, il luogo della sua residenza. — Un uomo di studio, il quale nella sua città natale o in quella in cui ha abitato per lungo tempo, ha costituite le sue relazioni, e formata la sua biblioteca, può convenientemente per sé ed anche in servizio della scienza, continuare il suo insegnamento e tenere la cattedra in quella città. Traslocato, egli proverà un danno reale,

a cui non lo espone la legge sull'istruzione pubblica.

C'è poi un'altra considerazione. Ammessa in tesi generale, la possibilità, il diritto di traslocazione, ne viene per conseguenza la probabilità di un cambiamento di stipendio; non dico che possa esserci il caso di diminuzione; a ciò si oppone il buon senso: ma si potrà dare il caso di aumento. Secondo la legge del luglio 1862 ci sono due ordini di università i quali differiscono principalmente per le cifre degli stipendii dei professori. Ora, ammesso il diritto di traslocare da un'Università di secondo ordine ad una di prim'ordine, certamente si potrebbe dare ad un professore un vantaggio, ed una qualità, alla quale egli non avrebbe diritto.

Credo adunque che in vista di queste ragioni, una volta messo in campo un tal dubbio, se cioè i professori possano essere traslocati, il Senato debba risolverlo in senso favorevole alla proposta dell'onorevole collega Cannizzaro.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Certo, se l'onorevole Cannizzaro ad ogni articolo di questa legge, che si presenta con aspetto così umile, e così parziale, vuol sollevare tutte le questioni generali che si riferiscono all'ordinamento dell'istruzione superiore universitaria, noi faremo difficilmente un cammino spedito. Come Ministro poi per l'Istruzione Pubblica, devo dichiarare che la questione sollevata dall'onorevole Senatore Cannizzaro, e dirò anche decisa da lui con affermazioni risolutive, è una delle questioni che da molti anni preoccupa l'amministrazione, e che è stata oggetto di molte discussioni tra il Ministero ed il Consiglio Superiore della pubblica istruzione. E se è vero che nella legge vi ha qualche disposizione che fa credere, ed io per mio conto inclino a crederlo, che ci sia una specie di affidamento ai professori che appartengono ad una Università di rimanere in quella Università, specialmente quando hanno fatto il concorso per quella, se è vero che ci sono delle espressioni in questo senso, è però vero altresì che non è scritto in alcuna parte della legge questo privilegio grandissimo, che ha in parte la magistratura, dell'inamovibilità locale.

Ora io ho detto che inclino a credere che la inamovibilità debba essere, anche per titolo di prudenza amministrativa, considerata principalmente nei rapporti del modo con cui il profes-

sore venne all'insegnamento; perchè, se è vero che vi è il concorso, come lo ha dichiarato l'onorevole Cannizzaro, è pur vero che ci sono concorsi di eleggibilità, i quali evidentemente giudicano e dichiarano che un professore è eleggibile non solo per quel luogo, ma anche per altri luoghi.

Ma io credo che sia imprudente il voler trattare adesso una delle questioni più grandi e complicate che agitano l'istruzione superiore, e sulla quale farò una proposta, che dovrà naturalmente risultare in qualche modo, nel progetto di legge che avrò l'onore di presentare.

Allora sarà il caso, quando si discuterà quel progetto di legge, di vedere tutte le ragioni che militano pro o contro in una questione così ampia e complessa come questa.

Intanto credo che basterà la dichiarazione che la parola usata nell'articolo in discussione, la parola *traslocazione*, indica solamente una traslocazione non imposta, ma fatta d'accordo col professore; insomma sarà una traslocazione la quale sarà fatta, senza venire a ferire il principio.

Dichiaro dunque che questa parola non indica altro che il fatto materiale del passaggio da un'Università ad un'altra.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Errante che l'ha dimandata prima di lei.

Senatore ERRANTE. Io cedo per un momento la parola all'onorevole Amari, dovendo parlare nello stesso senso dell'onorevole Ministro: ma quando i preopinanti si accontentino delle spiegazioni e dichiarazioni testè date, tacerei per non ripetere le cose già dette. Solo avvertirò che a me pare che tolga via qualunque dubbio l'ultima dichiarazione dell'onorevole Ministro, cioè che la questione identica sarà portata davanti al Senato in un progetto di legge che egli ha in animo di presentare al più presto.

PRESIDENTE. La parola ora è all'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Io dichiaro che il contenuto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro mi ha pienamente soddisfatto, e consento che questo importante argomento si tratti, come è di ragione, nella discussione della legge che il Ministro ha promesso di presentare.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Dopo le dichiarazioni del signor Ministro, credo anch'io che la parola *traslocato*, potrebbe restare nell'articolo. Ma egli è che in questo progetto di legge nulla è detto intorno alla facoltà che il Ministro abbia di nominare professori di altre Università senza concorso. È questa una questione gravissima. La sola parola che indica un modo con cui i professori di altre Università possono passare all'Università di Roma è quella che contieni nel presente articolo.

Del resto, nella legge non è indicato il modo di traslocazione. Si seguiranno dunque, domandavo io, per questi traslocamenti, dal Ministro, le norme stabilite dalla legge generale. Ripeto che questa parola *traslocati* io l'intendeva in questo senso, che l'onorevole Ministro lascia ancora in dubbio, se cioè abbia egli il diritto di traslocare all'Università di Roma altri professori, senza aprire il concorso per le cattedre che rimarranno vacanti.

L'onorevole signor Ministro ha però dichiarato che lascia impregiudicata la questione di massima.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La questione se il Governo ha o non ha il diritto di traslocare un professore da un'Università ad un'altra resta sospesa.

Ma è ben altra la questione che propone l'onorevole Senatore Cannizzaro, se cioè il Governo abbia il diritto, consenziente un professore di un'Università di primo ordine, di trasportarlo in un'altra.

Qui si tratta di una pretesa del Consiglio Superiore, il quale ha qualche volta sostenuto in questi ultimi tempi, che conveniva far sempre il concorso per qualunque vacanza di Università.

Anche su questo proposito vi è divergenza di opinione nel seno dell'Amministrazione, e questa divergenza di opinioni verrà decisa quando avremo davanti una legge generale.

Ripeto che l'onorevole Senatore Cannizzaro può persuadersi che naturalmente l'applicazione di questa legge si farà, sentito il Consiglio superiore; quindi bisogna trattare la cosa da tutti e due i lati, perchè i dubbi ci sono nel seno dell'Amministrazione rappresentata dal Consiglio superiore e dal Ministero.

Ora, egli ha una sufficiente garanzia senza spingerci più oltre; ed io pregherei l'onorevole Cannizzaro a non voler sollevare i dubbi che ci sono nell'Amministrazione, perchè allora qualunque legge speciale diventerebbe la legge stessa della riforma Universitaria.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Se si trattasse di formulare questa legge da noi e per i primi, intenderei l'importanza della questione se, si debba oppure no mantenere la parola *traslocazione*. Ma questa legge ci viene dall'altro ramo del Parlamento e la questione della quale ci occupiamo, e che è certo gravissima, non vi è stata sollevata. Se però lasciando da parte ogni altra osservazione, il modo com'è redatto l'articolo, non implica che si riconosca al Ministero, la facoltà di potere traslocare i professori fuori delle norme stabilite dall'articolo 69 della legge citata, allora possiamo andare innanzi e non arrestarci di più.

Qual è lo scopo di questa legge? Non altro che una parificazione.

Qual è il senso genuino di quest' articolo? Che qualunque professore che venga a Roma da un'altra Università, e che abbia uno stipendio minore, debba avere lo stesso stipendio degli altri professori di Roma. È una idea logica, e molto semplice.

Ma: si osserva dicendo, che le parole *sarà traslocato* fanno supporre che il Ministro abbia facoltà di traslocare; e questa facoltà quale sarà ed in che modo si dovrà esercitare? Ecco la questione gravissima rispetto alla quale l'osservazione fatta dal signor Ministro, era sorta prima nell'animo mio, che la traslocazione con cui si tratti di migliorare la posizione, e col consenso dal professore possa ammettersi e quindi il divieto non deve essere inteso in modo assoluto.

Abbiamo, per esempio, per la magistratura l'immovibilità ma non implica l'idea di non potersi mutare la residenza.

È questione grave ne convengo, ma non dobbiamo sollevarla in questo momento e molto meno deciderla, perchè ci porterebbe oltre ai limiti di questo progetto di legge.

In questo articolo si dice i professori che saranno traslocati, e non importa quindi andar cercando se questa traslocazione è in facoltà del Ministro e se si farà o no secondo le norme stabilite dalla legge sull'istruzione, ciò si suppone logicamente.

Questa è una ipotesi: potrà avverarsi, oppure no: nel modo come è concepito l'articolo non induce la soluzione di questa questione; lasciamola quindi impregiudicata, tanto più che si tratta di una disposizione che ci viene dall'altro ramo del Parlamento, che approvandola, la riconobbe conforme alla legge.

Ecco le ragioni che io sottometto al Senato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Imbriani.

Senatore **IMBRIANI.** Io conchiudo nel medesimo modo dell'onorevole preopinante, ma ci vado forse per una via affatto diversa.

Io trovo che un articolo di legge non deve pigliarsi solo, ma che deve considerarsi rispetto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Ora l'articolo 69 già citato dà una facoltà al Ministro.

Il Ministro quando riconosce in un individuo un illustre rappresentante della scienza, ha il diritto d'invitarlo a coprire una cattedra che è vacante. È un atto che il Ministro, ravvisando a parer suo siffatte condizioni in quella tal persona, compie sotto la propria responsabilità.

Ma si dirà: E se il Ministro lo fa senza il consenso di quel professore? In tal caso, rispondo io, nascerà la questione a ciò relativa.

Ma intanto ora con quest'articolo com'è compilato nulla s'innova. In conseguenza la traslocazione qui non si può intendere che nel senso legale, a seconda dell'articolo 69. La facoltà s'intende esercitarsi soltanto se vi sono gli elementi voluti da quell'articolo.

Vi è un professore che abbia interesse a non essere mosso dal suo posto? Ebbene egli dirà: Signor Ministro, voi non avete diritto di far questo. Allora ne nascerà la questione che non è ancora decisa, e che si deciderà. Ma noi ora nulla pregiudichiamo.

Senatore **TOMMASI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TOMMASI.** Io credo che in qualunque modo si argomenti, quest'articolo sia inutile e che dovrebbe essere tolto dalla legge.

Prima di tutto, si ha un bel dire che non abbiamo ancora risolta la questione se i professori siano amovibili a piacere del Ministro; ma voi intanto la risolvete questa questione, poichè voi ammettete la possibilità che il Ministro possa traslocare i professori. Le considerazioni dell'onorevole Senatore Imbriani io le accetto, perchè evidentemente ciò è espresso

nell'art. 69 della legge Casati; ma questa considerazione si limita unicamente (e lo dice chiaro l'art. 69) agli uomini illustri ad uomini di grande fama e sul cui conto non ci può essere questione.

Sta benissimo, il signor Ministro può fare quello che vuole, ma questa è cosa molto grave e delicata, se esso si rende responsabile della fama di un professore che vuole traslocare.

I professori delle Università devono essere eletti o per concorso, o perchè sono uomini celebri.

Ora, se questi sono i due modi, io domando perchè in mezzo a questi due modi ben determinati si vuol metterne un altro che non è compreso nè nel primo, nè nel secondo caso?

Quando voi traslocate un Professore da una Università ad un'altra, se questo Professore è un uomo veramente celebre, il Ministro allora può farlo traslocare; ma quando questo non sia, se voi lo fate, ledete l'articolo della legge.

Per conseguenza le dichiarazioni del Signor Ministro sono buone ed io le tengo in grandissimo pregio, ma non mi hanno convinto sulla chiarezza dell'articolo.

Qui si tratta di traslocazioni già fatte, non di traslocazioni da fare, come è accaduto all'Università di Roma.

Dunque io ritengo che quest'articolo dovrebbe essere modificato, secondo diceva l'onorevole Cannizzaro, o dovrebbe essere eliminato.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non rispondo che ad una parte minima del discorso dell'onorevole Tommasi. Egli ha introdotto in una questione, che è intieramente relativa all'applicazione di questa legge, una specie d'accusa o un'indicazione di un fatto, che non ha alcun rapporto con questa legge, perchè sarebbe già compiuto, e questa legge deve regolare i fatti avvenire. Ma ad ogni modo, mi pare ch'egli intenda accennare a qualche cosa di positivo; si tratterebbe di traslocazioni già fatte. Ma quali sono queste traslocazioni già fatte? vogliamo qui discendere a questioni di persone? Io non lo farò mai; ma se l'onorevole Tommasi vuole giustificare la sua frase generica, faccia pure, io sono pronto a rispondere.

Del resto io faccio questa osservazione. Quello che si è fatto fin qui, si è fatto sempre dopo aver sentito il Consiglio Superiore, il quale ha pure le sue attribuzioni, e così si farà per l'applicazione di questa legge, che naturalmente non può essere applicata se non col concorso del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, il quale certamente manterrà la sua tesi. Non aggiungo altro. Mi pare che, parlando legislativamente, le ragioni poste innanzi dall'onorevole Imbriani devono risolvere la questione. Egli ha dimostrato che quella frase poteva riferirsi ad un principio che non è contestabile, e che lo stesso onorevole Tommasi ha riconosciuto, cioè l'applicazione dell'art. 69. Questa frase della legge non si deve accusare così, perchè è già stata vagliata e discussa nell'altro ramo del Parlamento, e bisogna dimostrare che veramente sia erronea. Mi pare che l'onorevole Tommasi abbia detto che quest'articolo sarebbe superfluo: non è vero? se è superfluo lo lasci; non pregiudicherà.

Senatore TOMMASI. Lo dico superfluo nel senso che....

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La parola *superfluo* non ha che un senso.

Senatore ERRANTE. Ho una semplice osservazione da fare. Dal ragionamento del Senatore Tommasi nasce la possibilità del traslocamento di un professore da una Università ad un'altra: ammesso che il Ministro della Pubblica Istruzione abbia facoltà di nominare un uomo di merito a professore nell'Università di Parma o Messina, appunto perchè non si trova in altra Università, così detta di primo ordine, una cattedra vacante in quel tempo, ebbene costui perchè è già Professore, essendo uomo di meriti egregi, non potrebbe di poi essere nominato a professore nell'Università di Roma e quindi *traslocato*?

Ecco dunque che avviene il traslocamento nei modi e termini di legge.

Or basterebbe un solo caso perchè l'articolo che suppone la traslocazione, lasci intatta la questione, se si possano o no in tesi generale traslocare i professori da una ad altra Università.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Tommasi.

Senatore TOMMASI. La cedo al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Sarà questa una questione di parola, ma la credo di grande im-

portanza, precisamente perchè appunto su questa parola si fondarono molti lamenti di coloro che avrebbero voluto che questa traslocazione fosse fatta per concorso; tanto più che ho già avvertito che il passaggio avviene per effetto di nomina, come se si trattasse proprio di un nuovo professore.

È quindi non irragionevole il mio dubbio che con questa parola si possa intendere sostituito alle norme prescritte dalla legge un altro modo di traslocamento che vuolsi sia riconosciuto.

Del resto questa parola *traslocati* avrà tutte quelle interpretazioni che aveto udito, e per intendere questa legge bisognerà unirvi un dizionario perchè non nascano dubbi sul significato delle parole della legge medesima.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Poco ho da aggiungere alle ragioni dette da parecchi Senatori. Vi sono due modi nella legge del 59 per eleggere i professori, concorso od applicazione dell'art. 69. Ho già provato che la semplice applicazione dell'art. 69 basterebbe per dimostrare la possibilità e la facoltà di traslocare i professori. Ma aggiungerò di più: Sia pure ammesso che si intenda come terzo modo di elezione, la traslocazione. Ma si dice non è definito questo diritto; è ancora *sub judice* questa facoltà del Ministro; ebbene, ammettiamo che sia come principio generale non ancora deliberata e sancita. Voi siete legislatori e potete fare una particolare decisione per l'Università romana, e voi la farete in quanto che volete parificarla. Poco fa si disse che non vi era altro modo, per togliere l'Università di Roma dalle condizioni della sua inferiorità che quello usato dal Ministro, appunto per non violare alcuna legge; sia dunque come applicazione dell'art. 69, sia come fatto consentito al Ministro di trasferire un professore da uno ad un altro insegnamento, sia infine come decisione non di massima, ma unicamente speciale e locale di questo principio non ancora discusso, cioè dell'amovibilità o non amovibilità dei professori ordinari, il fatto che esiste è più che legale, e solo diventerebbe illegale quando avvenisse una decisione in contrario.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Quantunque sia incompe-

tente per le mie abitudini in questa maniera di discussioni, pare a me che potrebbe togliersi ogni equivoco nel seguente modo. Noi intendiamo che rimanga salvo il principio sull'organamento della pubblica istruzione; taluni credono che, giusta l'articolo come è redatto, sia definitivamente attribuito al Governo il diritto di traslocare un professore. Ebbene io crederci, se non m'inganno, che ogni controversia possa essere eliminata aggiungendo, dopo le parole: « I professori ordinarii provenienti dalle altre Università del Regno che saranno traslocati in Roma » le seguenti « nei modi di legge ». Pare a me che in queste poche parole s'includa che l'organico sarà a suo tempo determinato per legge, mentre, senza queste, sarebbe lecito al Governo di poter disporre a suo modo.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Le parole *nei modi di legge* sono sempre sottintese, perchè è evidente che non vogliamo far nulla contro la legge.

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'emendamento dell'onorevole Senatore Larussa è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Insiste l'onorevole Senatore Cannizzaro nel suo emendamento?

Senatore CANNIZZARO. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole Signor Ministro, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Avendo ritirato l'onorevole Senatore Cannizzaro il suo emendamento, rileggo l'articolo 2 per metterlo ai voti.

« I professori ordinari provenienti dalle altre Università del Regno che saranno traslocati definitivamente nell'Università di Roma, godranno essi pure del beneficio accordato dall'articolo 1, mantenendo ogni ulteriore loro diritto. »

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 3.

« Gli stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio d'effettivo servizio nell'insegnamento, computandosi il quinquennio pei professori attuali titolari dell'Università romana dal 1. gennaio 1872. Lo stipendio e gli aumenti non potranno eccedere la somma di lire 8 mila.

» Pei professori dell'Università di Padova la decorrenza del tempo utile per gli aumenti

quinquennali incomincerà nel giorno 1. gennaio 1867. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 3. Ha la parola il Senatore Bellavitis.

Senatore BELLAVITIS. Parmi che sia ingiustizia verso i professori dell'Università di Padova l'aver stabilito per gli aumenti quinquennali la decorrenza dall'epoca del 1. gennaio 1867, mentre la legge del 1862 porta questo aumento quinquennale a cominciare dal 1. gennaio 1863; e certamente non fu colpa dei Veneti se nel 1859 la liberazione d'Italia si fermò al Mincio. Nulladimeno per le ragioni già dette non farò alcuna proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola metto ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 4. Gli attuali professori titolari dell'Università di Roma e i professori ordinari della Università di Padova sono riconosciuti professori ordinari delle Università stesse. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Nel mio discorso precedente avevo letti alcuni giudizi dati nell'Annuario dell'Università romana, in cui si asseriva il fatto che alcuni professori dell'Università di Roma, detti titolari non erano stati nominati *neppure secondo le forme delle leggi allora vigenti*; queste erano affermazioni che leggeva, ripeto, nell'Annuario dell'Università romana. Ora io domando se anche costoro saranno riconosciuti per effetto di questo articolo, e non n'importerebbe neppure la questione, se saranno riconosciuti come ordinari; chieggo se saranno riconosciuti nelle cattedre che attualmente cuoprono.

Signori, io non vorrei fare ostacolo alle intenzioni generose di migliorare la condizione dei titolari; ma io vi prego di preoccuparvi almeno un tantino dell'insegnamento e di considerare la mia posizione dolorosa, direi, in questo momento di dover parlare su questioni le quali toccano le persone: non dimenticate che il professore ordinario delle Università italiane è inamovibile; non dimenticate che una volta messo in una cattedra, voi non lo potete rimuovere più; non dimenticate che alcuni rami d'insegnamento sarebbero guastati per sempre. Ebbene, io dico che il Ministro si conservi almeno la facoltà, accordando un così gran be-

neficio di trasformare i titolari dell'Università romana in ordinari, si conservi, dico, la facoltà di mutarne almeno la cattedra. Io, se il Ministro lo chiede, son pronto a scendere ai particolari. Dico al Ministro: vi hanno delle scienze sperimentali affidate ad uomini rispettabilissimi e per ogni riguardo degni di qualsiasi considerazione; ebbene, se non basta loro lo stipendio, raddoppiatelo; ma fate in modo che non sia impedito lo sviluppo necessario all'insegnamento loro affidato, che non sia impedito assolutamente l'indirizzo sperimentale, quale appunto lo vogliono i tempi e lo richiedono i progressi della scienza.

Signori, voi sapete benissimo che il Governo Pontificio non dava i mezzi per sperimentare, soprattutto nelle scienze mediche; ebbene, moltissime di quelle scienze che 15 o 20 anni fa non erano affatto sperimentali, o per lo meno si potevano insegnare senza l'aiuto delle esperienze, oggi sono divenute scienze essenzialmente sperimentali.

Queste cattedre saranno coperte da un titolare: bene, io dico, riconoscete pure ordinari i professori titolari dell'Università romana, ma affidate loro un altro ramo d'insegnamento, e non questo ramo sperimentale, tenendoli fermi nelle cattedre che occupano ed hanno fino al presente occupate; così almeno salverete i rami principali dell'insegnamento delle scienze sperimentali.

Sa il Ministro, e lo dicono tutti i documenti, che nell'Università romana le scienze mediche, la fisiologia, la patologia, la terapeutica, non erano insegnate sperimentalmente. Potevano queste scienze, essere insegnate da professori dottissimi e non era loro colpa se il Governo Pontificio aveva sempre negato i mezzi per sperimentare; ebbene questi professori, dottissime persone e della cui capacità non dubito punto, potranno con vantaggio grandissimo occupare altre cattedre nelle quali la dottrina basterà, ma non potranno sicuramente ad una certa età mutare indirizzo e diventare sperimentatori, non potranno, avendo in tutta la vita avute le loro abitudini alle osservazioni microscopiche, alla sezione degli animali, in un giorno, dico, per la parola della vostra legge, non potranno diventare sperimentatori.

Dunque io insisto, almeno su questo punto, e aspetto un'assicurazione per parte dell'onorevole signor Ministro, se tutti questi titolari

stati eletti in conformità delle leggi allora vigenti, dovranno essere mantenuti nelle cattedre che occuparono fin qui.

Chiedo quindi che nell'articolo sia introdotta un'aggiunta la quale dica, che il Ministro almeno si conserva il diritto di mutarli dalle cattedre alle quali sono destinati.

L'onorevole signor Ministro si lusingherà inutilmente se crede persuadere qualcuno dei professori a mutare la sua cattedra dopo approvata la legge. Faccia che il diritto sia riconosciuto, e vedrà se un solo dei professori non accetterà questo mutamento richiesto indispensabilmente dalle necessità dell'insegnamento.

In questa legge non si parla che di stipendi, di diritti, di professori; si parli almeno una sola volta dell'indirizzo dell'insegnamento che è lo scopo a cui queste leggi debbono più che altro mirare.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. A me piace solo fermarmi al punto di diritto, che è quello che mi sembra essere in questione.

Per lo stesso diritto per cui non era nella facoltà del Ministro di rimuovere i professori già in possesso delle cattedre, questi rimangono all'insegnamento che fu loro affidato. La legge non vuole essere retrospettiva; dirò di più non si potrebbe darle questo valore.

È avvenuto in una delle grandi città d'Italia che un professore nominato secondo il disposto della Bolla, *Quod divina sapientia*, fu pregato di desistere dal suo insegnamento e di contentarsi di una pensione. Egli si è presentato innanzi ai tribunali, ed ebbe ragione in prima e seconda istanza in virtù della citata Bolla che dice chiaramente: qualunque professore, eletto che sia, non potrà essere privato della sua cattedra.

Quello che non si può ottenere è inutilmente metterlo in discussione: il nostro onorevole Collega vorrebbe che il passato sparisse, che noi non ne sentissimo alcuna amara conseguenza, e questo è superiore a tutte le forze non solo del Ministro, ma della umanità.

Verrà poi la morte, o la vecchiezza a rimediare a tutto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. L'onorevole Relatore mi

ha prevenuto in parte su ciò che voleva dire, perchè le sue parole contengono la sostanza di ciò che intendeva esporre al Senato. Questi professori che sono stati riconosciuti nella Università romana, come diceva l'onor. Relatore, ci sono per un diritto non dubbio e non si può più discutere se ci possano stare o non ci possano stare. Se si dovesse andare a ricercare in tutti quelli che occupano posti di diritto la loro attitudine, qual disordine e quale instabilità ne avverrebbe in ogni ordine sociale?

Io rispetto altamente il sapere dell'onorevole preopinante; ma come mai egli solo si permette di giudicare sulla inabilità dei professori? Qui non si tratta di un concorso di professori, ma di riconoscere un diritto acquisito.

Del resto, potrei aggiungere che, come nell'articolo non è stabilito precisamente che questi professori debbano rimanere nelle cattedre che occupano, si dovrà risolvere la questione con provvedimenti speciali che potranno emanarsi in seguito. Ma, dico e ripeto, che qui non si tratta di esame, e per conseguenza non è nè bello nè delicato il giudicare gl'individui senza averne la missione ed il diritto.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Giacchè mi accorgo che l'onorevole Cannizzaro intende di insistere, io farò al Senato quelle dichiarazioni che credo dicevoli, perchè si tronchi, se il Senato lo crede, questa discussione.

Quando ho portato davanti alla Camera dei Deputati per due volte il mio progetto di legge, aveva ben veduto le difficoltà, che ora affaccia l'onorevole Cannizzaro; aveva ben sentito anch'io il desiderio d'una certa libertà per poter acconciare secondo gl'intenti del Governo, secondo le novità stesse che s'impongono agli alti studi scientifici, la distribuzione delle materie e anche la gradazione dei professori. Con questo intendimento aveva dunque proposto che si lasciasse al Governo facoltà, sentito sempre il parere del Consiglio della Pubblica Istruzione, di fare dei professori titolari, cioè aventi titolo legale, nell'Università di Roma, due classi, metterne cioè alcuni nella classe dei professori ordinari, metterne altri nella classe degli straordinari, che mi pare, su per giù il

desiderio ora manifestato dall'onorevole Cannizzaro.

Ma io devo dire al Senato che questa proposta incontrò la più grave ripugnanza non solo dalla parte degli interessati, e questo era naturale, ma dalla parte anche dei disinteressati, cioè di Deputati che rappresentano più specialmente questa città, e dall'opinione pubblica.

Ora, quale era il senso che faceva questa mia proposta nell'animo dei Deputati ed in quello del pubblico?

Parve che si volesse sottoporre ad un'inchiesta, ad una vagliatura tutto il corpo dei professori appartenenti alla Sapienza.

Signori, non solo io non riconosco in nessuno scienziato, per quanto alto sia il luogo che occupa, la facoltà di venire a decidere di tali questioni, ma credo che lo stesso Governo e lo stesso Consiglio Superiore non vi avrebbero aderito, perchè è veramente un tornare (come diceva ottimamente il nostro illustre Relatore) sul passato, e mettere in dubbio tutto quello che si è fatto, dichiarando l'insegnamento dato nella Sapienza come incompetente.

Questo paese così celebre, così illustre, subì pel passato, qualunque sia la cagione, uno stato di cose nell'ordine dell'insegnamento che oggi si deve sconfessare?

Prima di venire a questa conclusione, e prima soprattutto di scendere ad una disputazione, che non può a meno di degenerare in disputa di persone, io prego il Senato ad aver presenti le ragioni gravissime, per cui io che avevo proposto un altro sistema, che l'avevo proposto due volte, che l'ho difeso con tutta la gravità di una convinzione profonda, mi sono dovuto convincere che vi era qualche cosa al disopra dell'interesse momentaneo (perchè è momentaneo, come ben diceva l'onorevole Relatore) dell'insegnamento, c'era qualche cosa che aveva un carattere di prudenza politica e sociale.

Per conseguenza, io credo che queste ragioni scongiolino dall'andare avanti in una discussione, la quale, ripeto, non può avere alcun valore se non si è disposti a discutere le persone; ed io mi opporrei certamente all'a discussione di persone, e non ne avrei bisogno, perchè si opporrebbe prima di tutto il Senato, essendo troppo al disotto di lui lo scendere a tali questioni.

Ma voglio dire qualche cosa che non tocca

le persone, sibbene i criterii, dei quali io aveva in animo di valermi per applicare il mio primo sistema, cioè, per distinguere quali erano i professori che meritavano di essere considerati come ordinarii, e quali potessero essere classificati come straordinari.

Qui mi sia permesso di fare un'osservazione. Due volte l'onorevole Cannizzaro venne quasi a rinfacciarmi una pubblicazione ch'egli chiama quasi ufficiale, ed a citare delle parole le quali io ho sentito per la prima volta, lo confesso, perchè non leggo tutto quello che si pubblica in tutte le Università dello Stato. Dopo aver sostenuto che le Università sono autonome, vorrebbe forse che io dovessi leggere tutto quanto pubblicano i Rettori, i Professori, i Censori delle Università, e che io ne fossi responsabile? (*ilarità.*)

Dunque credo che da quella parte li lascierei fare. Ma, dico che anch'io ho avuto l'idea che ora viene all'onorevole Cannizzaro, e dissi: siccome ci possono essere dei professori che sono stati nominati regolarmente, secondo le leggi solenni del paese, vale a dire secondo quelle della *Sapienza*, e ve ne possono essere dei nominati meno regolarmente (quantunque questo concetto non sia troppo governativo), nondimeno ho tentato questa via.

Ma vuol sapere l'onorevole Cannizzaro che cosa n'è riuscito? Siamo venuti a questa singolare conseguenza che i professori, i quali godono una maggior fama, una maggior popolarità (io non voglio ergermi a giudice), i professori insomma più accetti erano stati eletti precisamente fuori dei termini rigorosi della *Bolla Quod Divina Sapientia*.

Io poi mi sono fatto ragione di ciò; questa nomina che si faceva per rescritto di favore, non è altro che l'art. 69 che era prima sotto il Governo Papale; era cioè quell'arbitrio che aveva il capo del Governo di scegliere persone che eransi acquistate una fama pubblica incontrastata.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Desidererei di rettificare una cosa che io realmente ho forse male espressa.

Io non ripigliava il progetto del Consiglio Superiore di riconoscere i titolari parte come ordinari parte come straordinari.

Io diceva: ha o non ha il Signor Ministro

la facoltà qualche volta di trasferire da una Cattedra ad un'altra l'insegnante il quale vi si trova destinato?

Questa sola facoltà io avrei voluto che si aggiungesse al Ministro.

Il Ministro vuole avere il diritto di traslocare un Professore da una Università ad un'altra, e non vorrebbe avere quello di trasferirlo da una Cattedra ad un'altra nell'interesse stesso dell'insegnamento?

Per queste ragioni io propongo il mio emendamento. Probabilmente sarà rigettato; ma da qui a qualche mese vedrà il Signor Ministro quali difficoltà incontrerà nell'applicare quell'articolo.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io lodo la preoccupazione e l'insistenza dell'onorevole Senatore Cannizzaro, il quale certamente, per l'amor grande che ha per le scienze, ed in ispecie per quella parte della scienza sperimentale che egli coltiva principalmente, a grande ragione ha il diritto di dire che fossero trascurati codesti studi nell'antica Università Romana. Questi d'altronde sono fatti pubblici, rapporti ufficiali fatti dall'Autorità scolastica; ma io credeva che fosse giunto agli orecchi dell'onorevole Cannizzaro, come il Governo stesso si preoccupasse grandemente di questa parte, e come appunto per ciò fosse stato presentato davanti all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, il quale porta allo Stato una grossa spesa di un mezzo milione, coll'intendimento di fondare un istituto di chimica applicata, di chimica industriale, di fisiologia pure sperimentale, e di fisica sperimentale. Ciò saputo, io credo che scagionerà il Governo della specie di accusa che gli fa.

Quanto ai pronostici, io spero che saranno vani, e che egli stesso concorrerà a renderli vani.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro propone quest'aggiunta: «Potrà essere però mutato l'insegnamento al quale sono stati destinati, udito il parere del Consiglio superiore.»

Senatore CANNIZZARO. Si riferisce agli attuali Professori dell'Università di Roma.

Senatore MAXIANI, *Relatore*. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Mi pare che si dovrebbe mettere ai voti prima l'articolo, e poi l'aggiunta.

PRESIDENTE. Certamente.

Prima di domandare se è appoggiata quest'aggiunta, chieggo all'onorevole Cannizzaro se intende chiarirne meglio il concetto.

Senatore CANNIZZARO. Sì, aggiungendovi le parole: *i professori titolari dell'Università romana*.

PRESIDENTE. Leggo l'aggiunta del Senatore Cannizzaro, per sapere se è appoggiata:

« Potrà essere però mutato l'insegnamento al quale i professori titolari dell'Università romana sono stati destinati, udito il parere del Consiglio Superiore. »

Chi l'appoggia, voglia levarsi.

(Appoggiato.)

Adesso metto ai voti l'art. 4.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'aggiunta del Senatore Cannizzaro.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Leggo l'art. 5:

« Lo stipendio dei professori straordinari sarà stabilito nel Decreto di nomina. — Questo stipendio non potrà, in qualsiasi modo eccedere i sette decimi dello stipendio normale dei professori ordinari, di cui all'art. 1. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Stante l'ora tarda, la seduta è rinviata a domani alle ore 2, per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

